



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I Settore III

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale ATA dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art.6;
VISTO IL D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
VISTO il D.M. 24.3. 2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
VISTO D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 292, de 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B- Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11. 2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – allegata al CCNL del 29.11.2007;
VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L.gs. 16/4/1997, n. 297 per l'anno scolastico 2008/2009;
VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione all'art. 1 , commi, 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizione per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
VISTO il D.M. 17 dicembre 2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: sabrina.asta@istruzione.it
Responsabile dell'istruttoria Carlo Congiusta e-mail: carlo.congiusta.kr@istruzione.it

VISTO l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2010-2011 ;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165, pubblicato sulla G.U. –Serie Generale –n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art.1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010 ;

VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 ed in particolare l'art.24;

VISTO l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'anno /scolastico 2011/2012;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2011 n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;

VISTE le istruzioni ed indicazioni operative diffuse con nota prot. n. 1293 del 22 febbraio 2012 integrata dalla nota prot. n. 6513 del 4 settembre 2012;

VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010 ;

VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 ed in particolare l'art.24;

VISTO l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'anno /scolastico 2011/2012;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2011 n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;

VISTA la nota prot. n. 1293 del 22 febbraio 2012 integrata dalla nota prot. n. 6513 del 4 settembre 2012 con le quali il MIUR ha impartito istruzioni operative relative alla formulazione dei bandi per i concorsi a titoli del personale ATA di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 ed in particolare alla lettera F “attestati di addestramento professionale” che integra tra le certificazioni informatiche valutabili, anche quelle EIPASS, ICL e PEKIT;

VISTA la nota MI prot. 9256 del 18 marzo 2021 nella quale si chiarisce che per le certificazioni informatiche, a seguito di parere reso dalla Direzione Generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 3 marzo 2021, n.721, è riconosciuta la valutabilità, con riferimento ai profili per i quali è riconosciuto un punteggio, anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” rilasciata dalla società Idcert SRL, in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;

VISTA la nota MIUR prot. n.8151 del 13 marzo 2015, in ordine all'applicazione dell'art. 38 del D.L.vo n.165/2001, così come modificato dall'art. 7 della legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche “ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”;

TENUTO CONTO che vanno, altresì, inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari cittadini italiani, fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana;

CONSIDERATO che per la citata nota prot. n.8151/15,è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali;

VISTO il D.M. prot. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alla costituzione delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;

VISTA la nota MI prot. n.10301 del 31 marzo 2021 relativa all'indizione dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti nel corrente anno scolastico;

RITENUTO di dover bandire i concorsi di cui all'art. 554 del citato D. Lvo 16/04/1994, n. 297 per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2021/2022;

DECRETA

ARTICOLO 1

INDIVIDUAZIONE PROFILO PROFESSIONALE

per l'a.s. 2021/2022 è indetto, in applicazione dell'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per le province di **Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia** il concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionale dell'area B di **INFERMIERE** del personale della scuola di cui all'art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 e alla correlata tabella A.

I requisiti culturali per l'accesso a tale profilo sono individuati nell'art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 di modifica della tabella B (REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA) annessa al CCNL 29/11/2007.

ARTICOLO 2

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 8,00 del giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Al riguardo, si evidenzia che le credenziali dell'area riservata del portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purchè siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021. All'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID. Si segnala che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2021-22 (Allegato G), è adottata la modalità telematica.

Si ricorda alle SS.LL. che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "*Modello H: Attribuzione priorità*" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt.21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

ARTICOLO 3 COMPETENZA

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali esaminano le domande pervenute entro il termine di scadenza con riferimento ai requisiti di ammissione, alla regolarità delle stesse e della documentazione allegata, richiedendo eventuali regolarizzazioni in caso di documentazione incompleta o incongruente, dichiarando l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione e disponendo, in ogni tempo, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Al termine delle operazioni, le relative graduatorie valide per l'a.s. 2021/2022 sono formate e pubblicate a cura degli Uffici degli Ambiti Territoriali nell'albo e sul proprio sito istituzionale, giusta delega prot. n.28133 del 20/12/2018.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali definiscono i ricorsi eventualmente prodotti avverso le risultanze delle graduatorie di competenza, avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o nullità della domanda o viene disposta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

ARTICOLO 4 SCELTA DELLE SEDI

Per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2021-22 (Allegato G), è adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. I termini di trasmissione on.line del Modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale. Essi saranno resi noti con successiva nota.

ARTICOLO 5 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui all'O.M. n. 21 del 23.2.2009, ivi incluse le avvertenze, le note e le Tabelle allegate.

ARTICOLO 6 CONTROVERSIE

Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Rosanna A. barbieri